

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

GARA PONTE A PROCEDURA APERTA – EX ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 – SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E GUARDIANIA OCCORRENTE ALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI. Rif. Bando n. PI054368-25 di Registro di Sistema S.TEL.LA.

VERBALE DEL SEGGIO DI GARA
n. 3

Il giorno **05 (cinque) agosto 2025 alle ore 09:00**, presso la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell’ASL Rieti, sita in Rieti, Via del Terminillo n. 42 – Blocco n. 2 – piano terra, si riunisce il Seggio di gara, nominato con Determinazione Dirigenziale n. 1117 del 20/05/2025, per procedere all’apertura della busta amministrativa dell’operatore economico T&R Security Service, giusto ricorso all’inversione procedimentale, facendo seguito alla trasmissione della graduatoria e alla proposta di aggiudicazione di detto operatore da parte della Commissione giudicatrice.

Il Seggio di gara riunitosi è così composto:

- il RUP, Dott. Giacomo Salvi, Collaboratore amministrativo – Cat. D, in servizio presso la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, in qualità di Presidente;
- il Sig. Diego D’Alessandro, Assistente amministrativo – Cat. C, in servizio presso la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, in qualità di Testimone;
- il Sig. Luca Persico, Assistente amministrativo – Cat. C, in servizio presso la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, in qualità di Testimone verbalizzante.

Terminate le operazioni di valutazione delle offerte pervenute, la Commissione giudicatrice, rilevato che l’offerta del primo classificato T&R Security Service presenta dei costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara, ha quindi chiuso i lavori redigendo la graduatoria e comunicando al RUP la proposta di aggiudicazione e i relativi verbali ai fini della verifica di cui all’art. 110 del D.lgs. n. 36/2023, degli elementi specifici previsti dall’art. 22 del Disciplinare di gara e dei successivi adempimenti.

La graduatoria trasmessa dalla Commissione giudicatrice è la seguente:

N.	OPERATORE ECONOMICO	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE	STATO OFFERTA
1	T & R SECURITY SERVICE	80,00	11,70	91,70	Aggiudicatario proposto

2	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL S.P.A.	75,07	10,06	85,13	II Classificato
3	ITALPOL SERVIZI FIDUCIARI S.R.L.	74,91	9,67	84,58	
4	URBE VIGILANZA S.P.A.	70,97	13,25	84,22	
5	Mondialpol S.r.l.	75,40	7,08	82,48	
6	HOLDING SERVICE S.R.L.	61,11	20,00	81,11	
7	Punto Pulizia s.r.l.	62,26	16,51	78,77	
8	LA SERVICE	63,08	11,02	74,10	
9	NEW GENERATION SERVICES SRL	62,59	11,14	73,73	
10	CSM Global Security Service	63,42	9,39	72,81	
11	EURO&PROMOS FM S.p.A.	62,92	8,53	71,45	
12	SECURPOOL SRL	57,01	12,45	69,46	
13	SOCIETY MODERNE FACILITY MANAGEMENT	50,76	17,91	68,67	
14	PEGASO SRL SERVIZI FIDUCIARI	59,30	8,59	67,89	
15	SMAC MULTISERVIZI SRL	51,75	13,63	65,38	
16	PEGASO SERVICE SRLS	50,60	14,30	64,90	
17	EUROPOLICE SRL UNIPERSONALE	56,52	7,08	63,60	

Tutto quanto premesso e considerato, richiamati i verbali del Seggio di gara n. 1 del 22/05/2025 e n. 2 del 03/06/2025,

IL RUP

dichiara aperta la seduta riservata del Seggio di gara, alla presenza dei testimoni, Sig. Diego d'Alessandro (assistente amministrativo cat. C) e Luca Persico (assistente amministrativo cat. C), entrambi in servizio presso la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.

Il RUP ed i testimoni, preso atto dell'oggetto dell'appalto e degli operatori economici partecipanti alla procedura, come risultanti dalla piattaforma di negoziazione S.TEL.LA., procedono all'apertura della

busta amministrativa dell'aggiudicatario proposto T&R Security Service, al download della documentazione ivi presente e all'esame della documentazione amministrativa. Senza soluzione di continuità, il Seggio di gara dà inizio alla verifica di conformità della documentazione contenuta nella busta amministrativa presentata dal concorrente.

Dall'esame emerge quanto segue:

T&R SECURITY SERVICE S.R.L.

La documentazione amministrativa prodotta da T&R Security Service S.r.l. risulta conforme alle prescrizioni del disciplinare di gara

Il concorrente partecipa come impresa singola.

È regolarmente iscritto nel Registro delle imprese di Roma al numero 1532762 e P. IVA 14600031000 per attività di: Servizio di Portierato, Accoglienza Fiduciaria, Vigilanza Antincendio, Vigilanza privata armata e non armata; c.5): Servizi Istituti di Vigilanza Privata per le Classi funzionali A – erogazione dei Servizi di Vigilanza; B – Telesorveglianza, Televigilanza e Intervento su allarme; C – Servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali, svolti da personale diverso dalle Guardie Giurate; D Servizio di trasporto valori fino alla somma di € 100.000,00; c.7) Centri di Monitoraggio e ricezione allarmi cat. II; c.9): Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma.

Ha trasmesso la domanda di partecipazione, il DGUE, la garanzia provvisoria ridotta del 60% rispetto a quanto previsto dall'art. 10 del Disciplinare di gara, in quanto media impresa (per la quale era prevista una riduzione del 50%), e in quanto l'operatore economico ha presentato una fidejussione, emessa e firmata digitalmente, gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente (per cui era prevista una riduzione del 10%).

Il concorrente ha inoltre trasmesso la ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC, l'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo e il patto di integrità sottoscritto digitalmente.

L'operatore economico ha dichiarato di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto degli impegni assunti in offerta e che il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto è il "CCNL per dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi di sicurezza", indicato nel bando di gara. Ha inoltre dichiarato che sarà suo esclusivo onere curare nel dettaglio l'assunzione, al fine di garantire le stesse condizioni economiche e proponendo la stessa proposta contrattuale acquisita dal personale con la Società uscente. La T&R Security Service provvederà inoltre all'assorbimento del personale compatibilmente con il monte ore oggetto di gara richiesto dalla ASL di Rieti, nel rispetto della lex specialis di gara.

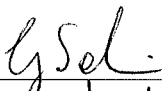
Ha reso, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dichiarazione di essere in regola e di possedere il requisito di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

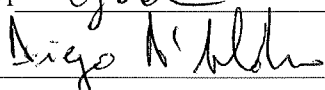


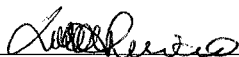
Il Seggio di gara prende atto di quanto comunicato dalla Commissione giudicatrice, rilevando che l'operatore economico ha presentato dei costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara e, per tali ragioni, il Seggio di gara determina di ammettere l'operatore economico con riserva, avendo rilevato la necessità di acquisire taluni chiarimenti, al fine di verificare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità dell'offerta. Per tali ragioni, il Seggio di gara determina di procedere con la richiesta al concorrente di tali chiarimenti ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, nonché di avviare una verifica di anomalia e congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del Codice e degli artt. 13 e 22 del Disciplinare di gara.

Alle ore 11,00, il Presidente dichiara chiusa la seduta e aggiorna la nuova seduta riservata a data da destinarsi per la prosecuzione dei lavori, finalizzati a verificare anche l'ulteriore documentazione presente nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico - FVOE 2.0 sulla piattaforma ANAC.

Di quanto precede è stato redatto il presente verbale, che letto ed approvato, è stato sottoscritto dal RUP e dai testimoni nel modo che segue:

Il RUP/Presidente, Dott. Giacomo Salvi 

Il Testimone, Sig. Diego d'Alessandro 

Il Testimone verbalizzante, Sig. Luca Persico 

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

**Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577**

**GARA PONTE A PROCEDURA APERTA – EX ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 – SUDDIVISA
IN DUE LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E
GUARDIANIA OCCORRENTE ALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI. Rif. Bando
n. PI054368-25 di Registro di Sistema S.TEL.LA.**

VERBALE DEL SEGGIO DI GARA**n. 4**

Il giorno **24 (ventiquattro) settembre 2025 alle ore 10,00**, presso la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell’ASL Rieti, sita in Rieti, Via del Terminillo n. 42 – Blocco n. 2 – piano terra, richiamato il verbale n. 3 del 05/08/2025, si riunisce il Seggio di gara, nominato con Determinazione Dirigenziale n. 1117 del 20/05/2025, per la prosecuzione dei lavori finalizzati a verificare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità dell’offerta della ditta T&R Security Service, nonché per comunicare le decisioni assunte sulle richieste di oscuramento di parti delle offerte degli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023.

Il Seggio di gara riunitosi è così composto:

- il RUP, Dott. Giacomo Salvi, Collaboratore amministrativo – Cat. D, in servizio presso la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, in qualità di Presidente;
- il Sig. Diego D’Alessandro, Assistente amministrativo – Cat. C, in servizio presso la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, in qualità di Testimone;
- il Sig. Luca Persico, Assistente amministrativo – Cat. C, in servizio presso la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, in qualità di Testimone verbalizzante.

Si dà atto che, in data 01/09/2025, all’esito della prima seduta riservata del Seggio di gara e dei controlli effettuati sul Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE 2.0), il RUP ha inoltrato all’Operatore Economico una richiesta di chiarimenti ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. n. 36/2023 e degli artt. 13 e 22 del Disciplinare di gara (Registro di Sistema S.TEL.LA: PI181564-25 del 01/09/2025).

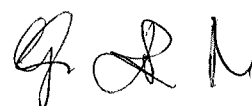
In data 10/09/2025 (Registro di Sistema S.TEL.LA.: PI189559-25), T&R Security Service ha riscontrato la richiesta del RUP, fornendo parzialmente i chiarimenti e gli approfondimenti richiesti.

A seguito del predetto riscontro, pertanto, il RUP ha inoltrato un’ulteriore richiesta di chiarimenti (Registro di Sistema S.TEL.LA.: PI192037-25 del 15/09/2025), al fine di consentire una compiuta valutazione dell’offerta e delle condizioni di ammissibilità e congruità della medesima.

In data 23/09/2025 (Registro di Sistema S.TEL.LA.: PI200867-25), T&R Security Service ha riscontrato la richiesta del RUP, fornendo i chiarimenti e gli ulteriori approfondimenti richiesti.

Il Seggio di gara completa l’attività di esame della documentazione e dei chiarimenti pervenuti da T&R Security Service, rispetto alla quale conclude positivamente le proprie valutazioni.

Il Seggio di gara, pertanto, alla luce di quanto sopra rilevato e di quanto osservato nel verbale n. 3 del



05/08/2025, considerata la regolarità della documentazione presente nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico - FVOE 2.0 sulla piattaforma ANAC, dichiara l'ammissione dell'aggiudicatario proposto T&R Security Service.

Tutto quanto premesso e considerato:

VISTI E RICHIAMATI:

- l'art. 101, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023:

“La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica”;

- l'art. 110 del D.lgs. n. 36/2023 secondo cui:

“Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione.

In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.

Le spiegazioni di cui al comma 2 possono riguardare i seguenti elementi:

- a) *l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;*
- b) *le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;*
- c) *l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.*

Non sono ammesse giustificazioni:

- a) *in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;*
- b) *in relazione (agli oneri) ai costi di sicurezza di cui alla normativa vigente.*

La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) *non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;*
- b) *non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119;*
- c) *sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;*
- d) *il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui*

all'articolo 41, comma 13.

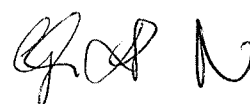
Qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, la stazione appaltante può escluderla unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In caso di esclusione la stazione appaltante informa la Commissione europea”.

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 22 del Disciplinare di gara: *“Sono considerate anormalmente basse le offerte che risultino aver superato, prima della riparametrazione, i seguenti punteggi:*
 - *offerta tecnica: pari o superiore a 64;*
 - *offerta economica: pari o superiore a 17”;*
- l'offerta della ditta T&R Security Service ha ottenuto un punteggio dell'offerta tecnica pari a 64,93 e un punteggio dell'offerta economica pari a 11,70;
- pertanto, ai sensi del citato art. 22 del Disciplinare di gara, l'offerta del concorrente è da ritenersi non anomala;

RAMMENTATO che, in sede di valutazione della documentazione prodotta dal concorrente, sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.:

- la giustificazione dell'offerta deve essere estesa all'intero valore della concessione/appalto e deve essere rapportata al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- l'anomalia può anche riguardare il margine utile qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile di impresa. Peraltro, pur escludendosi che una impresa possa produrre una offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione (Consiglio di Stato n. 5290 del 15/12/2016 e n. 5152 del 06/12/2016), tenendo conto che anche un utile modesto può comportare un vantaggio significativo per l'impresa derivante dall'esecuzione di un appalto pubblico (Cons. Stato, sez. III, 13 luglio 2021, n. 5283; sez. V, 22 marzo 2021, n. 2437; Cons. di Stato, V, 24 gennaio 2020, n. 607);
- la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti, né può essere limitata alle voci più significative dell'appalto;
- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a cercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà del mercato ed in quella aziendale; può, pertanto, rendersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economicamente non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della



stazione appaltante;

- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'Amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'Amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni offerte dall'impresa qualora si tratti di documentazione scritta e depositata agli atti, che, al momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo;
- dunque la valutazione di congruità dell'offerta che la stazione appaltante è chiamata a svolgere deve essere eseguita in modo complessivo, sintetico, e non parcellizzato o atomistico (cfr. Cons. Stato, sez. III, 16 settembre 2024, n. 7582; sez. V, 28 marzo 2023, n. 3196), in maniera da valorizzare nell'insieme le singole voci di cui si compone la proposta contrattuale formulata dall'operatore economico, poiché questione essenziale del giudizio di verifica della congruità dell'offerta è se quest'ultima, nonostante le imprecisioni o le manchevolezze nella quantificazione di alcune voci di costo, sia comunque complessivamente affidabile (giudizio che, come noto, ha natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo e costituisce frutto di apprezzamento tecnico riservato all'amministrazione appaltante, non sindacabile in giustizia se non per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 11 marzo 2025 n. 1998; Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2021, n. 2437);
- tale risultato si ottiene, secondo i principi appena richiamati, solo se si accerti che gli eventuali scostamenti o errori di valutazione non trovino compensazione, o copertura sotto il profilo economico-finanziario, in altre voci, quali quelle per spese generali, fondi accantonamenti rischi, utile d'impresa (cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 novembre 2024, n. 9514; sez. V, 14 aprile 2023, n. 3857).
- fermo restando che salvo il caso in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è dato stabilire una soglia di utile al di sotto della quale l'offerta va considerata anomala, potendo anche un utile modesto comportare un vantaggio significativo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 13 luglio 2021, n. 5283; sez. V, 22 marzo 2021, n. 2437).

Chiarito e tenuto presente quanto sopra, il Seggio di gara ha proceduto all'esame dei chiarimenti presentati, con le seguenti risultanze:

T&R SECURITY SERVICE

Il Seggio di gara, esaminati gli atti, rileva la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità dell'offerta presentata dall'aggiudicatario proposto T&R Security Service, tenuto conto del prezzo e dei costi proposti, anche con riferimento al progetto di riassorbimento del personale, all'economia del processo di realizzazione del servizio proposto, alle modalità di organizzazione aziendale, alle soluzioni tecniche prescelte, nonché ai numerosi servizi svolti sia per enti pubblici, sia per strutture private portati regolarmente a compimento.

Si dà atto, infatti, che il concorrente ha dichiarato che il personale oggetto di clausola sociale, che



11	EURO&PROMOS FM S.p.A.	62,92	8,53	71,45	
12	SECURPOOL SRL	57,01	12,45	69,46	
13	SOCIETY MODERNE FACILITY MANAGEMENT	50,76	17,91	68,67	
14	PEGASO SRL SERVIZI FIDUCIARI	59,30	8,59	67,89	
15	SMAC MULTISERVIZI SRL	51,75	13,63	65,38	
16	PEGASO SERVICE SRLS	50,60	14,30	64,90	
17	EUROPOLICE SRL UNIPERSONALE	56,52	7,08	63,60	

DECISIONI ASSUNTE SULLE RICHIESTE DI OSCURAMENTO

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, stante la necessità di rendere reciprocamente disponibili le offerte dei primi cinque operatori economici posti in graduatoria ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 e tenuto conto della dichiarazione di diniego dell'ostensione dell'offerta tecnica per presenza di "segreti tecnici/commerciali" resa nella domanda di partecipazione da parte di due degli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria e, segnatamente, di T&R Security Service (I Classificato) e Urbe Vigilanza S.p.A. (IV Classificato), con la presente si rendono note, ai sensi del citato art. 36, comma 3, del Codice, le decisioni assunte sulle suddette richieste di oscuramento.

Si fa presente, in primo luogo, che, come previsto dall'art. 35, comma 4, lett. a), del Codice, *"il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione: a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico"*.

Inoltre, come riportato nella domanda di partecipazione, tutti i concorrenti hanno dichiarato di essere stati informati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti sarebbero stati trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento e di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29 del Disciplinare di gara.

Tutti i concorrenti hanno poi:

- prestato il consenso, ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis del D.lgs. n. 36/2023, al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale di cui all'art. 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice;

svolge i servizi di vigilanza, sarà inquadrato con il medesimo CCNL previsto negli atti di gara, ossia il “C.C.N.L. per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi di sicurezza”, e che tutti i lavoratori impiegati nell’appalto e oggetto di clausola sociale, continueranno a svolgere il servizio con il mantenimento delle medesime condizioni economiche applicate al momento del passaggio e con la completa applicazione del CCNL di riferimento.

Inoltre, i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza dichiarati sono da ritenersi congrui, anche in relazione agli ulteriori chiarimenti forniti dalla ditta.

Non è stato, quindi, ritenuto necessario acquisire ulteriori spiegazioni e/o chiarimenti e/o precisazioni per la giustificazione dell’offerta in esame rispetto a quanto già effettuato. Pertanto, l’offerta del concorrente T&R Security Service in relazione al Lotto 2, anche con riferimento alle ulteriori sottovoci di spesa richieste e da essa esaustivamente specificate, ha superato positivamente le operazioni di verifica di anomalia e congruità di cui ai richiamati artt. 101, comma 3, e 110 del Codice.

Si richiamano, per relationem, tutte le spiegazioni e i chiarimenti forniti da T&R nei riscontri di cui (Registro di Sistema S.TEL.LA. PI189559-25 del 10/09/2025 e Registro di Sistema S.TEL.LA. PI200867-25 del 23/09/2025).

Pertanto, il Seggio di gara recepisce la graduatoria esitata dai lavori della Commissione giudicatrice nella seduta del 01/08/2025, come da prospetto che segue:

N.	OPERATORE ECONOMICO	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE	STATO OFFERTA
1	T & R SECURITY SERVICE	80,00	11,70	91,70	Aggiudicatario proposto
2	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL S.P.A.	75,07	10,06	85,13	II Classificato
3	ITALPOL SERVIZI FIDUCIARI S.R.L.	74,91	9,67	84,58	
4	URBE VIGILANZA S.P.A.	70,97	13,25	84,22	
5	Mondialpol S.r.l.	75,40	7,08	82,48	
6	HOLDING SERVICE S.R.L.	61,11	20,00	81,11	
7	Punto Pulizia s.r.l.	62,26	16,51	78,77	
8	LA SERVICE	63,08	11,02	74,10	
9	NEW GENERATION SERVICES SRL	62,59	11,14	73,73	
10	CSM Global Security Service	63,42	9,39	72,81	

- dichiarato di essere consapevoli che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarebbe stata resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma;
- autorizzato la Stazione Appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti.

Esaminata, quindi, la documentazione prodotta dai suddetti operatori economici posti in graduatoria, si rappresenta quanto segue.

T&R SECURITY SERVICE S.R.L.

La T&R Security Service S.r.l. chiede di non autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia delle seguenti parti dell'offerta tecnica:

“Criteri: 1.1 – 1.2 – 2.1

I criteri sopra citati contengono informazioni protette dalla normativa sulla privacy, in particolare ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il diniego alla ostensione si fonda sul fatto che i documenti contengono dati personali dei componenti della società, la cui divulgazione potrebbe compromettere la riservatezza e i diritti degli interessati.

Inoltre, riportano delle informazioni inerenti il Sistema Informativo impiegato dalla società, mediante partnership con la società fondatrice del sistema, il cui accesso è strettamente regolato per garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza delle informazioni aziendali.

La divulgazione delle informazioni richieste potrebbe comportare il rischio di esporre dati sensibili e comprometterne la sicurezza operativa”.

Tale richiesta di oscuramento merita accoglimento, in quanto informazioni e dati personali dei componenti della società potrebbero comprometterne la riservatezza e i diritti e, pertanto, se espressamente richiesto come nel caso di specie, operato il necessario bilanciamento tra le esigenze di trasparenza ed imparzialità che caratterizzano la selezione ed i profili di riservatezza manifestati sul punto, si ritiene che tale richiesta di oscuramento sia meritevole di accoglimento.

Per quanto riguarda la richiesta di oscuramento delle informazioni inerenti il Sistema Informativo impiegato, anch'essa si ritiene meritevole di accoglimento.

Tali informazioni descritte nell'offerta tecnica possono, in senso ampio, farsi rientrare nella nozione di segreto tecnico e commerciale meritevole di tutela.

Nelle fattispecie, infatti, in cui la griglia di valutazione predisposta dalla stazione appaltante ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esalta, in termini di premialità, anche le abilità informatiche dei concorrenti, promuovendo un confronto sulla qualità dei progetti e l'originalità delle soluzioni proposte e richiedendo, quindi, agli operatori economici partecipanti un evidente sforzo inventivo e la correlata attività di investimento necessario a realizzarlo, la prova circa l'esistenza del segreto, almeno in quella parte dell'offerta tecnica in cui vengono illustrati gli aspetti più direttamente di natura tecnica, espressivi dell'identità dell'impresa, può ritenersi “alleggerita”, in quanto la partecipazione ad una procedura così impostata sollecita, inevitabilmente, in ogni partecipante la proposta di modelli rappresentativi del suo peculiare know-how. La motivazione a giustificazione della tutela del segreto tecnico e commerciale può essere, pertanto, tratta anche per

relationem dalla consultazione dei documenti di gara, laddove i profili oggetto di scrutinio da parte della commissione giudicatrice identificano il tipo di informazioni aziendali che l'operatore economico rende visibili con la partecipazione alla competizione e, quindi, il livello di intrusione nei propri affari che subisce in caso di accesso.

"Criterio 2.3

Le migliorie e le dotazioni descritte nei criteri sopra citati riguardano risorse aziendali, miglioramenti tecnologici, infrastrutturali e operativi, nonché strategie interne che la nostra società sta adottando. Tali informazioni, essendo parte integrante delle strategie competitive e delle scelte gestionali, sono considerate riservate e non divulgabili, in quanto la loro diffusione potrebbe compromettere la competitività e la posizione strategica della società nel mercato.

La protezione di queste dotazioni e migliorie, che comprendono investimenti tecnologici, processi operativi avanzati e strategie di miglioramento continuo, è fondamentale per tutelare gli interessi aziendali e non può essere oggetto di accesso agli atti".

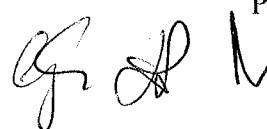
Tale richiesta di oscuramento non merita accoglimento.

Tale richiesta di oscuramento non è meritevole di accoglimento, in quanto del tutto generica e attinente strettamente alle modalità organizzative del servizio. Non sono state inoltre evidenziate e adeguatamente motivate le ragioni specifiche per le quali tali informazioni, se messe a disposizione degli altri offerenti, potrebbero in qualche modo compromettere la competitività e la posizione strategica della società nel mercato. Inoltre, anche in questo caso, non si rinviene un segreto industriale o commerciale meritevole di tutela ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del Codice.

Con riferimento al diniego alle richieste di oscuramento delle parti dell'offerta di cui sopra, si evidenzia, inoltre, che il generico rischio di compromissione della competitività e la posizione strategica non sono tutelate espressamente dal Codice e, pertanto, è necessario da parte di questa stazione appaltante operare il necessario bilanciamento tra le esigenze di trasparenza ed imparzialità che caratterizzano la selezione ed i profili di riservatezza dei singoli operatori economici.

Tali richieste, infatti, non si presentano sostenute da valida prova della sussistenza di segreti tecnici o commerciali non divulgabili, non assolvendo così all'onere di cui al su citato art. 35, comma 4, lett. a) del Codice. In altri termini, è agli specifici caratteri di cui all'art. 98 del D.lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) che la dichiarazione "motivata e comprovata" circa l'esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento, non potendo, viceversa, l'operatore limitarsi a una mera e indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell'offerta (cfr. TAR Piemonte, sez. II, n. 865/2024, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, n. 145/2022, Tar Lazio, sez. I, 11 agosto 2021, n. 9363). La complessiva organizzazione aziendale (intesa in senso ampio) e la personalizzazione delle offerte alla clientela che da essa deriva, invero, non costituiscono, di per sé ed in quanti tali, segreti tecnici o commerciali.

Si richiama, sul punto, la sentenza del Consiglio di Stato, n. 8257 del 15 ottobre 2024, con la quale è stato ribadito il concetto secondo cui il diritto di accesso agli atti di gara può essere limitato solo per informazioni specifiche che dimostrino un comprovato carattere di segretezza oggettiva. Non è sufficiente richiamare genericamente il know-how aziendale o una generico interferenza con la buona riuscita delle attività aziendali.



In conclusione, si osserva che anche la richiesta di diniego all'ostensione di intere pagine dell'offerta tecnica, non supportate da valida e comprovata motivazione, è illegittima dal momento che si pone in evidente contrasto con il diritto degli altri concorrenti alla trasparenza e all'imparzialità garantiti dal D.lgs. n. 36/2023.

Operato quindi il necessario bilanciamento tra le esigenze di trasparenza ed imparzialità che caratterizzano la selezione ed i profili di riservatezza dei singoli operatori economici, si ritiene che anche tale richiesta di oscuramento non sia meritevole di accoglimento.

Tutte le richieste, infatti, non si presentano sostenute da valida comprova della sussistenza di segreti tecnici o commerciali non divulgabili, non assolvendo così all'onere di cui al su citato art. 35, comma 4, lett. a) del Codice. In altri termini, è agli specifici caratteri di cui all'art. 98 del D.lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) che la dichiarazione "motivata e comprovata" circa l'esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento, non potendo, viceversa, l'operatore limitarsi a una mera e indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell'offerta (cfr. TAR Piemonte, sez. II, n. 865/2024, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, n. 145/2022, Tar Lazio, sez. I, 11 agosto 2021, n. 9363).

La complessiva organizzazione aziendale (intesa in senso ampio) e la personalizzazione delle offerte alla clientela che da essa deriva, invero, non costituiscono, di per sé ed in quanti tali, segreti tecnici o commerciali.

Si richiama, sul punto, la sentenza del Consiglio di Stato, n. 8257 del 15 ottobre 2024, con la quale è stato ribadito il concetto secondo cui il diritto di accesso agli atti di gara può essere limitato solo per informazioni specifiche che dimostrino un comprovato carattere di segretezza oggettiva. Non è sufficiente richiamare genericamente il know-how aziendale o un generico rischio di compromissione della competitività o della posizione strategica.

In conclusione, si osserva che anche la richiesta di diniego all'ostensione di intere pagine dell'offerta tecnica, non supportate da valida e comprovata motivazione, è illegittima dal momento che si pone in evidente contrasto con il diritto degli altri concorrenti alla trasparenza e all'imparzialità garantiti dal D.lgs. n. 36/2023.

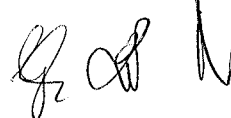
"Criteri: 4.1 – 4.2

I criteri citati descrivono procedimenti interni alla azienda, ancora in corso presso la nostra società, impiegati ai fini di garantire la continuità del servizio.

Per tale motivo, autorizzare un accesso agli atti potrebbe compromettere la riservatezza e l'efficacia dei processi decisionali e operativi, ancora in fase di sviluppo, e il regolare svolgimento dell'iter procedurale e interferire con la buona riuscita delle attività aziendali".

Tale richiesta di oscuramento non è meritevole di accoglimento, in quanto del tutto generica e attinente strettamente alle modalità organizzative del servizio. Non sono state inoltre evidenziate e adeguatamente motivate le ragioni specifiche per le quali tali informazioni, se messe a disposizione degli altri offerenti, potrebbero in qualche modo compromettere la riservatezza e l'efficacia dei processi decisionali e operativi aziendali. Inoltre, anche in questo caso, non si rinviene un segreto industriale o commerciale meritevole di tutela ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del Codice.

Con riferimento al diniego alle richieste di oscuramento delle parti dell'offerta di cui sopra, si



evidenza, inoltre, che il generico rischio di compromissione della sicurezza operativa, o l'interferenza con la buona riuscita delle attività aziendali, non sono tutelate espressamente dal Codice e, pertanto, è necessario da parte di questa stazione appaltante operare il necessario bilanciamento tra le esigenze di trasparenza ed imparzialità che caratterizzano la selezione ed i profili di riservatezza dei singoli operatori economici.

Tali richieste, infatti, non si presentano sostenute da valida comprova della sussistenza di segreti tecnici o commerciali non divulgabili, non assolvendo così all'onere di cui al su citato art. 35, comma 4, lett. a) del Codice. In altri termini, è agli specifici caratteri di cui all'art. 98 del D.lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) che la dichiarazione "motivata e comprovata" circa l'esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento, non potendo, viceversa, l'operatore limitarsi a una mera e indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell'offerta (cfr. TAR Piemonte, sez. II, n. 865/2024, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, n. 145/2022, Tar Lazio, sez. I, 11 agosto 2021, n. 9363). La complessiva organizzazione aziendale (intesa in senso ampio) e la personalizzazione delle offerte alla clientela che da essa deriva, invero, non costituiscono, di per sé ed in quanti tali, segreti tecnici o commerciali.

Si richiama, sul punto, la sentenza del Consiglio di Stato, n. 8257 del 15 ottobre 2024, con la quale è stato ribadito il concetto secondo cui il diritto di accesso agli atti di gara può essere limitato solo per informazioni specifiche che dimostrino un comprovato carattere di segretezza oggettiva. Non è sufficiente richiamare genericamente il know-how aziendale o una generico interferenza con la buona riuscita delle attività aziendali.

In conclusione, si osserva che anche la richiesta di diniego all'ostensione di intere pagine dell'offerta tecnica, non supportate da valida e comprovata motivazione, è illegittima dal momento che si pone in evidente contrasto con il diritto degli altri concorrenti alla trasparenza e all'imparzialità garantiti dal D.lgs. n. 36/2023.

URBE VIGILANZA S.P.A.

La Urbe Vigilanza S.p.A. chiede di non autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia delle seguenti parti dell'offerta tecnica:

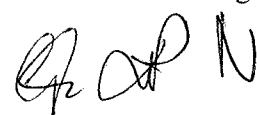
"Pagg. 1-2

La parte oscurata riguarda:

- una soluzione organizzativa progettata appositamente per l'appalto e replicabile anche in altre gare che rappresenta un dato coperto da segreto industriale*
- Migliorie appositamente progettate per l'appalto, anche sulla base della nostra esperienza in altri appalti, che rappresentano allo stesso tempo un dato coperto da segreto industriale nonché commerciale*

La divulgazione del contenuto oscurato rappresenta quindi una compromissione del principio di leale concorrenza e del nostro segreto industriale arrecando danno alla competitività dell'intera azienda o gruppo di aziende. Inoltre, la diffusione di queste informazioni riduce il livello di concorrenza nelle future procedure di gara, arrecando un potenziale danno anche alle stazioni appaltanti".

La richiesta di oscuramento di tale parte dell'offerta tecnica non è meritevole di accoglimento. Si



richiamano, sul punto, le motivazioni già espresse con riferimento al mancato accoglimento delle richieste di T&R Security Service.

Le richieste, infatti, non si presentano sostenute da valida comprova della sussistenza di segreti tecnici o commerciali non divulgabili, non assolvendo così all'onere di cui al su citato art. 35, comma 4, lett. a) del Codice. In altri termini, è agli specifici caratteri di cui all'art. 98 del D.lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) che la dichiarazione "motivata e comprovata" circa l'esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento, non potendo, viceversa, l'operatore limitarsi a una mera e indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell'offerta (cfr. TAR Piemonte, sez. II, n. 865/2024, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, n. 145/2022, Tar Lazio, sez. I, 11 agosto 2021, n. 9363). La complessiva organizzazione aziendale (intesa in senso ampio) e il generico richiamo ad una personalizzazione delle offerte alla clientela che da essa deriva, invero, non costituiscono, di per sé ed in quanti tali, segreti tecnici o commerciali.

Si richiama, sul punto, la sentenza del Consiglio di Stato, n. 8257 del 15 ottobre 2024, con la quale è stato ribadito il concetto secondo cui il diritto di accesso agli atti di gara può essere limitato solo per informazioni specifiche che dimostrino un comprovato carattere di segretezza oggettiva. Non è sufficiente richiamare genericamente il know-how aziendale: le informazioni devono essere identificabili, economicamente sfruttabili e devono garantire un vantaggio competitivo sul mercato: tutti elementi che sono presenti nel caso di specie.

Tale richiesta di oscuramento non è quindi meritevole di accoglimento, in quanto del tutto generica e attinente strettamente alle modalità organizzative del servizio. Non sono state inoltre evidenziate e adeguatamente motivate le ragioni specifiche per le quali tali informazioni, se messe a disposizione degli altri offerenti, potrebbero in qualche modo compromettere il principio di leale concorrenza e del presunto segreto industriale arrecando danno alla competitività dell'azienda o finanche, come asserito, alle stazioni appaltanti.

"Pagg. 3-4

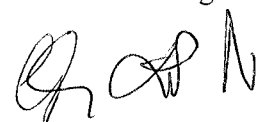
Criteri di dimensionamento

La parte oscurata riguarda:

- una soluzione organizzativa progettata appositamente per l'appalto e replicabile anche in altre gare che rappresenta un dato coperto da segreto industriale.

La divulgazione del contenuto oscurato rappresenta quindi una compromissione del principio di leale concorrenza e del nostro segreto industriale arrecando danno alla competitività dell'intera azienda o gruppo di aziende. Inoltre, la diffusione di queste informazioni riduce il livello di concorrenza nelle future procedure di gara, arrecando un potenziale danno anche alle stazioni appaltanti".

Anche tale richiesta, per le motivazioni di cui sopra, non è meritevole di accoglimento. Non si rinviene nella soluzione organizzativa proposta con riferimento al dimensionamento, i cui numeri sono peraltro appositamente riportati negli atti di gara e messi a disposizione di tutti i concorrenti, alcun carattere di segretezza oggettiva meritevole di oscuramento ai fini di quanto previsto e stabilito dall'art. 35, comma 4, lett. a) del Codice, nonché agli specifici caratteri di cui all'art. 98 del D.lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale).



"Pag. 5

Processi di coordinamento

La parte oscurata riguarda:

- l'estratto delle procedure operative e di coordinamento derivanti da decenni di attività aziendale che rappresentano un dato riservato nonché coperto da segreto industriale.

La divulgazione del contenuto oscurato rappresenta quindi una compromissione del principio di leale concorrenza e del nostro segreto industriale arrecando danno alla competitività dell'intera azienda o gruppo di aziende. Inoltre, la diffusione di queste informazioni riduce il livello di concorrenza nelle future procedure di gara, arrecando un potenziale danno anche alle stazioni appaltanti.

Pag. 6

Il coordinatore delle emergenze

La parte oscurata riguarda:

- una soluzione organizzativa progettata appositamente per l'appalto e replicabile anche in altre gare che rappresenta un dato coperto da segreto industriale

- profili professionali del personale dipendente che rappresentano un dato sensibile e riservato

La divulgazione del contenuto oscurato rappresenta quindi una compromissione del principio di leale concorrenza e del nostro segreto industriale arrecando danno alla competitività dell'intera azienda o gruppo di aziende. Inoltre, la diffusione di queste informazioni riduce il livello di concorrenza nelle future procedure di gara, arrecando un potenziale danno anche alle stazioni appaltanti".

Per le motivazioni ampiamente riportate alle richieste di cui sopra, anche la richiesta di diniego all'ostensione delle pagine 5 e 6 della relazione tecnica è parzialmente non meritevole di accoglimento. Non si rinviene, infatti, nella soluzione organizzativa proposta, alcun dato riservato o coperto da segreto industriale, adeguatamente motivato e comprovato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 4, lett. a) del Codice, nonché agli specifici caratteri di cui all'art. 98 del D.lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale). Tale richiesta è da accogliere esclusivamente con riferimento alla richiesta di oscurare i profili professionali del personale dipendente, in quanto informazioni e dati personali dei componenti della società potrebbero comprometterne la riservatezza e i diritti e, pertanto, se espressamente richiesto come nel caso di specie, operato il necessario bilanciamento tra le esigenze di trasparenza ed imparzialità che caratterizzano la selezione ed i profili di riservatezza manifestati sul punto, si ritiene che tale richiesta di oscuramento sia meritevole di accoglimento.

"Pag. 8

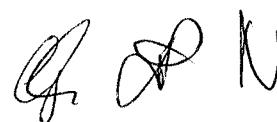
Procedure e strumenti di coordinamento

La parte oscurata riguarda:

- l'estratto delle procedure e strumenti di coordinamento derivanti da decenni di attività aziendale che rappresentano un dato riservato nonché coperto da segreto industriale

La divulgazione del contenuto oscurato rappresenta quindi una compromissione del principio di leale concorrenza e del nostro segreto industriale arrecando danno alla competitività dell'intera azienda o gruppo di aziende. Inoltre, la diffusione di queste informazioni riduce il livello di concorrenza nelle future procedure di gara, arrecando un potenziale danno anche alle stazioni appaltanti".

Pag. 12 di 14

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a stylized 'G', a circular mark, and the letter 'N'.

Per le motivazioni ampiamente riportate alle richieste di cui sopra, anche la richiesta di diniego all'ostensione della pagina 8 della relazione tecnica non è meritevole di accoglimento. Non si rinviene, infatti, nei processi e negli strumenti di coordinamento proposti, alcun dato riservato o coperto da segreto industriale, adeguatamente motivato e comprovato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 4, lett. a) del Codice, nonché agli specifici caratteri di cui all'art. 98 del D.lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale).

"Pag. 9

Contenuti del POS

La parte oscurata riguarda:

- l'estratto delle procedure adottate per garantire la pianificazione del servizio derivanti da decenni di attività aziendale che rappresentano un dato riservato nonché coperto da segreto industriale.

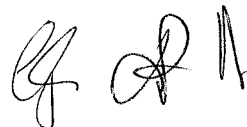
La divulgazione del contenuto oscurato rappresenta quindi una compromissione del principio di leale concorrenza e del nostro segreto industriale arrecando danno alla competitività dell'intera azienda o gruppo di aziende. Inoltre, la diffusione di queste informazioni riduce il livello di concorrenza nelle future procedure di gara, arrecando un potenziale danno anche alle stazioni appaltanti".

Per quanto riguarda la richiesta di oscuramento delle informazioni inerenti i contenuti del POS, esse si ritengono meritevoli di accoglimento esclusivamente con riferimento al Sistema informativo proposto. Tali informazioni descritte nell'offerta tecnica possono, in senso ampio, farsi rientrare nella nozione di segreto tecnico e commerciale meritevole di tutela.

Nelle fattispecie, infatti, in cui la griglia di valutazione predisposta dalla stazione appaltante ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esalta, in termini di premialità, anche le abilità digitali e informatiche dei concorrenti, promuovendo un confronto sulla qualità dei progetti e l'originalità delle soluzioni proposte e richiedendo, quindi, agli operatori economici partecipanti un evidente sforzo inventivo e la correlata attività di investimento necessario a realizzarlo, la prova circa l'esistenza del segreto, almeno in quella parte dell'offerta tecnica in cui vengono illustrati gli aspetti più direttamente di natura tecnica, espressivi dell'identità dell'impresa, può ritenersi "alleggerita", in quanto la partecipazione ad una procedura così impostata sollecita, inevitabilmente, in ogni partecipante la proposta di modelli rappresentativi del suo peculiare know-how. La motivazione a giustificazione della tutela del segreto tecnico e commerciale può essere, pertanto, tratta anche per relationem dalla consultazione dei documenti di gara, laddove i profili oggetto di scrutinio da parte della commissione giudicatrice identificano il tipo di informazioni aziendali che l'operatore economico rende visibili con la partecipazione alla competizione e, quindi, il livello di intrusione nei propri affari che subisce in caso di accesso.

Ciò posto, le motivazioni di mancato accoglimento delle richieste di oscuramento avanzate dal concorrente sono da ritenersi integralmente richiamate e riportate anche con riferimento alle successive richieste di oscuramento relative alle seguenti pagine della relazione tecnica del concorrente: 11-12 *Criteri e strumenti di turnazione*, 13 *Dotazioni*, 14 *Soluzione formativa per la gestione delle emergenze*, 15-18 *Procedure operative per le emergenze*, 18-21 *Migliorie*, 22-25 *Piano dei corsi e*

Pag. 13 di 14



contenuti, 27-30 Strumenti e metodi per la misurazione della qualità nonché per quanto attiene agli elementi grafici compresi titoli, etichette, loghi, box e dichiarazioni del management e tutti i trafiletti denominati "MIGLIORIA", contenuto e formattazione grafica.

Tali richieste di oscuramento non meritano quindi accoglimento, in quanto le proposte migliorative e la descrizione di semplici modalità organizzative attinenti al servizio, descritte nell'offerta tecnica, non possono, in senso ampio, farsi rientrare nella nozione di segreto tecnico e commerciale meritevole di tutela.

Si rammenta che le decisioni assunte da questa Azienda possono essere impugnate ai sensi del comma 4 dell'art. 36 del D.lgs. n. 36/2023 e che, in tal caso, la stazione appaltante può inoltrare segnalazione all'ANAC, ai sensi del successivo comma 6.

In conclusione, il Seggio di Gara ha ritenuto di recepire la graduatoria esitata dai lavori della Commissione giudicatrice nella seduta del 01/08/2025 e di proporre l'aggiudicazione dell'appalto a T&R Security Service S.r.l. in conformità a detta graduatoria.

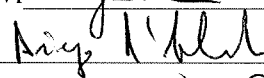
Alle ore 12:00 il Presidente chiude la seduta, dichiarando la conclusione dei lavori.

Di quanto precede è stato redatto il presente verbale, che letto ed approvato, è stato sottoscritto dal RUP e dai testimoni nel modo che segue:

Il RUP/Presidente, Dott. Giacomo Salvi



Il Testimone, Sig. Diego d'Alessandro



Il Testimone verbalizzante, Sig. Luca Persico

